



SENTENZA

N. 111/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE

CAMPANIA

In composizione monocratica nella persona del dott. Gabriele Pepe, in funzione di Giudice unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **74757** R.G., introdotto con ricorso, depositato in data 27.6.2025, ad istanza di **(omissis)**, (c.f. (omissis), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti

Maria Afrodite Carotenuto e Maria Caterina Carotenuto ed elettivamente domiciliato presso il loro Studio in Napoli alla via G. Bonito n. 1 (pec: mariaafroditecarotenuto@avvocatinapoli.legalmail.it; mariacaterinacarotenuto@avvocatinapoli.legalmail.it)

contro

- **INPS**, in persona del Presidente p.t., con sede in Roma, via Ciriaco il Grande n. 21, rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Tellone, in virtù di procura generale alle liti Rep. n. 37590 del 23.1.2023 del notaio Roberto Fantini di Roma, ed elettivamente domiciliato presso il

Coordinamento Regionale Legale INPS della Campania,
in Napoli, via Medina n. 61 (pec:
avv.gianluca.tellone@postacert.inps.gov.it).

FATTO

L'odierno ricorrente, titolare di pensione di inabilità con
inclusione di un periodo contributivo ricongiunto ai
sensi dell'art. 2 l. n. 29/1979, ha chiesto a questa Corte
di accertare:

- l'illegittimità del provvedimento INPS del 28.5.2024 di annullamento in autotutela del provvedimento dell'anno 2014 di accoglimento della istanza di ricongiunzione e di liquidazione della pensione di inabilità, con condanna dell'INPS al ripristino della prestazione come liquidata in origine;

- l'illegittimità dei provvedimenti del 19.7.2024 e del 28.10.2024, con condanna dell'INPS alla restituzione di quanto illegittimamente trattenuto a titolo di indebito e di quanto indebitamente versato mensilmente a titolo di rate della ricongiunzione.

Al riguardo, ha premesso:

- di aver presentato in data 19.3.2014 alla gestione pubblica dell'INPS domanda di ricongiunzione ex art. 2 della l. n. 29/1979;

- che con provvedimento dell'11.12.2014 l'INPS aveva accolto tale domanda ed aveva disposto la liquidazione

	della pensione di inabilità con inclusione del periodo	
	ricongiunto ed obbligo di pagamento in forma rateale	
	dell'onere di ricongiunzione nella misura di euro 95,46	
	mensili, con scadenza 3/2029;	
	- che aveva percepito tale pensione, senza interruzioni	
	né contestazioni, per oltre 10 anni;	
	- che al momento della presentazione della domanda di	
	ricongiunzione era titolare di assegno ordinario di	
	invalidità ex l. n. 222/1984, prima sospeso e poi	
	ripristinato, e al raggiungimento del 67°mo anno di età	
	trasformato in pensione di vecchiaia;	
	- che con provvedimento del 28.5.2024 l'INPS aveva	
	annullato in autotutela il precedente provvedimento di	
	accoglimento emesso nell'anno 2014;	
	- che con provvedimento del 28.10.2024, emesso a	
	modifica del precedente provvedimento del 19.7.2024	
	(con il quale l'INPS aveva chiesto la restituzione della	
	somma di euro 23.396,53 a titolo di indebito	
	pensionistico relativo al periodo dal 1.1.2023 al	
	31.7.2024 l'INPS aveva chiesto il pagamento della minor	
	somma di euro 17.332,61 per il periodo dal 1.8.2014 al	
	31.7.2024.	
	Secondo il ricorrente tali provvedimenti sarebbero	
	illegittimi avendo percepito la pensione nella misura	
	stabilita con il provvedimento del 2014 in maniera	

	ininterrotta e senza contestazioni per oltre 10 anni, per	
	cui l'improvvisa decurtazione avrebbe leso il suo	
	legittimo affidamento sulla esistenza di un	
	provvedimento stabile e definitivo.	
	Il ricorrente ha, inoltre, dedotto che la percezione delle	
	somme è avvenuta in buona fede, per cui l'eventuale	
	indebito sarebbe anche irripetibile	
	- ritenendosi leso, con ricorso del 27.6.2025, adiva	
	questa Corte per ottenere l'accertamento della	
	illegittimità dell'azione di recupero dell'indebito da parte	
	dell'INPS, con vittoria di spese in favore dei procuratori	
	antistatari.	
	Con memoria del 23.4.2026, si costituiva in giudizio	
	l'INPS per il rigetto del ricorso con richiesta di condanna	
	alle spese.	
	All'odierna pubblica udienza, presenti l'avv. Maria	
	Caterina Carotenuto per la parte ricorrente e l'avv.	
	Gianluca Tellone per l'INPS.	
	L'avv. Carotenuto si è riportato al contenuto del ricorso,	
	insistendo per l'accoglimento e per la condanna alle	
	spese. L'avv. Tellone, nel riportarsi alle proprie difese, ha	
	chiesto un breve rinvio per la materia dell'indebito e, per	
	quanto riguarda la decurtazione della pensione, ne ha	
	rimarcato la natura di atto dovuto.	
	La causa è stata trattenuta per la presente decisione.	
	4	

condizioni di legge che lo consentono e che lasciano fuori dal contendere l'an e il quantum del rapporto pensionistico, dall'azione che mira a determinare esattamente l'an ed il quantum della pensione da erogare e che solo a tal fine coinvolge il pregresso rapporto pensionistico e le sue connotazioni. Solo in tale ultimo caso opera il principio di esclusività della giurisdizione contabile".

In altri termini, le Sezioni Unite hanno stabilito che, ove la controversia riguardi la legittimità dell'azione di recupero di un indebito pensionistico e non la determinazione dell'ammontare del trattamento pensionistico, la giurisdizione si radichi in favore del Giudice ordinario.

3. L'affermato principio rinvia, altresì, puntuale applicazione nella fattispecie in esame in cui parte ricorrente si è rivolta a questo Giudice contabile per ottenere l'accertamento della illegittimità dei provvedimenti INPS finalizzati al recupero dell'asserito indebito sui ratei di pensione di inabilità, con richiesta di condanna dell'Istituto alla restituzione di quanto *medio tempore* trattenuto.

4. Per le ragioni illustrate, si dichiara il difetto di giurisdizione di questa Corte in favore del Giudice ordinario.

5. Si dispone la compensazione delle spese tra le parti ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.g.c., trattandosi di pronuncia in rito.

P.Q.M.

La Sezione Giurisdizionale Regionale per la Campania
nella persona del Giudice unico dott. Gabriele Pepe,
definitivamente pronunciando:

1. Dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore del
Giudice ordinario;

2. Compensa le spese di lite tra le parti.

Manda alla Segreteria per il seguito di competenza.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del
giorno 4 maggio 2026.

Il Giudice Unico

(Gabriele Pepe)

Firma digitale

Depositata in Segreteria il giorno 06.05.2026

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

(Maurizio Lanzilli)

Firma digitale